

Deliberazione della Giunta Regionale 12 novembre 2021, n. 2-4060

Legge regionale 14/2019, articolo 11. Regolamento regionale 3/R del 25/06/2020. Disposizioni, a modifica della D.G.R. n. 1-3431 del 23 giugno 2021, sul riparto del Fondo regionale per la montagna per l'anno 2021.

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Premesso che:

l'articolo 11 della legge regionale 5 aprile 2019, n. 14 "Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna" sancisce l'istituzione del fondo regionale per la montagna, le cui risorse sono attribuite come segue:

a) una quota non inferiore al 60 per cento è ripartita tra le Unioni montane in proporzione alla popolazione residente e alla superficie. Una percentuale non inferiore a un terzo della suddetta quota è destinata al finanziamento di progetti presentati dalle Unioni montane in attuazione del programma annuale per la montagna di cui all'articolo 8;

b) una quota non superiore al 30 per cento è ripartita tra le Unioni montane quale contributo alla spesa per il personale dipendente che svolge le funzioni regionali delegate di cui all'articolo 4;

c) una quota non superiore al 10 per cento è destinata al finanziamento di interventi funzionali allo sviluppo ed alla promozione della montagna, attuati dalle Unioni montane o da altri soggetti e associazioni;

il Regolamento regionale 3/R del 25 giugno 2020, in attuazione dell'articolo 11, comma 5 della legge regionale 14/2019, disciplina l'attribuzione e l'utilizzo del fondo regionale per la montagna, nonché i termini e le modalità dell'esercizio da parte della Regione delle attività di controllo e monitoraggio.

Premesso, inoltre, che:

- con la Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023", è stata stanziata la quota del fondo regionale per la montagna per l'anno 2021 per un importo di € 10.737.558,90;

- con D.G.R. n. 1-3115 del 19 aprile 2021 si autorizzava la spesa ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. nella misura del 75% della previsione del Fondo regionale per la montagna, e che tali risorse sono stanziati al capitolo 151888 (missione 09 programma 0907) del bilancio di cui alla Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8, "Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023";

- con D.G.R. n. 28-3386 del 14 giugno 2021 si ripristinava l'integrale disponibilità degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, al fine di consentire alle Direzioni regionali di assumere i necessari impegni in base al principio contabile applicato della competenza finanziaria di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

- con D.G.R. n. 1-3431 del 23 giugno 2021 è stato approvato il riparto del Fondo regionale per la montagna per l'anno 2021, stabilendo tra l'altro che una quota pari al 63,1% della previsione a bilancio del fondo fosse ripartita per le finalità e secondo i principi di cui all'articolo 11, comma 2,

lett. a) della l.r. 14/2019 e all'articolo 2 del Regolamento n. 3/R e una quota pari al 10 % della previsione a bilancio del fondo, pari a 1.073.755,89 €, fosse destinata per le finalità ed i principi di cui all'art. 11 comma 2, lett. c) della legge regionale 14/2019 e all'art. 5 del Regolamento regionale 3/R del 25 giugno 2020;

la medesima D.G.R. n. 1-3431 del 23 giugno 2021 stabiliva inoltre che nell'ambito delle iniziative di cui all'art. 11 comma 2, lett. c) e all'art. 5 del Regolamento regionale 3/R/2020 sopra richiamati:

- 80.000,00 € fossero destinati alle attività delle Commissioni locali valanghe di cui all'art. 19 della l.r. 14/2019;

- una percentuale del 19,4 % dell'importo restante, (pari a 192.788,64 €), fosse destinata al finanziamento delle iniziative di cui alla Macrotipologia A;

- il restante 80,6 % dell'importo, (ammontante a 800.967,25 €), fosse riservato al finanziamento delle iniziative di cui alla Macrotipologia B;

con la D.G.R. n. 3-3986 del 29/10/2021 sono state fornite, per l'anno 2021, le disposizioni di riparto del Fondo regionale per la montagna, con esclusivo riferimento alla Macrotipologia A.

Preso atto che, come da documentazione agli atti della suddetta Direzione regionale, sono pervenute segnalazioni da parte di alcune Unioni montane in merito alle difficoltà a far fronte alla gestione ordinaria delle medesime ed allo svolgimento delle funzioni montane conferite dall'art. 4 della legge regionale 14/2019.

Dato atto che, come da esiti istruttori della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo della Montagna:

la quota di tali risorse di cui alla soprarichiamata D.G.R. n. 1-3431 del 23 giugno 2021, destinata alle Unioni montane per il finanziamento delle azioni di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), primo periodo, della legge regionale 5 aprile 2019, n. 14, pari a 4.498.311,70 €, risulta complessivamente inferiore all'importo stanziato con il riparto del Fondo regionale per la montagna per l'anno 2020, che era pari ad € 5.788.189,01;

al fine di rendere possibile l'accoglimento delle richieste formulate da alcune Unioni montane, finalizzate a consentire il regolare svolgimento delle attività di competenza, incluse quelle attribuite dalla legge regionale 14/2019, risulta opportuno modificare il riparto della dotazione finanziaria stabilita dalla D.G.R. n. 1-3431 del 23 giugno 2021, destinando al finanziamento delle azioni di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), primo periodo, della legge regionale 5 aprile 2019, n. 14 una somma aggiuntiva complessiva pari a € 1.154.194,21, come di seguito composta:

- € 47.204,38 quali risorse ancora disponibili sul riparto del Fondo regionale per la montagna, annualità 2021;

- € 306.022,58 quali minori spese derivanti dalla mancata attivazione, a causa del protrarsi dell'emergenza sanitaria da Covid19, del bando regionale destinato al buono trasporti per gli alunni delle scuole medie superiori residenti nei territori montani, anno scolastico 2020/2021;

- € 800.967,25 quali risorse già destinate dalla medesima deliberazione per l'attuazione della Macrotipologia B, finalizzata alla realizzazione di iniziative previste dalla legge regionale 14/2019, poste in essere da Enti o privati, ma che non hanno la particolare rilevanza di quelle di

Macrotipologia A e che non trovano supporto attraverso altri strumenti regionali di sostegno finanziario, per la quale non sono state segnalate specifiche esigenze, compatibili con la somma a disposizione, tali da rendere necessaria l'apertura di bandi regionali;

anche con le integrazioni finanziarie di cui sopra risultano rispettate, per l'annualità 2021, le quote stabilite dall'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge regionale 14/2019 per il finanziamento dei progetti presentati dalle Unioni montane in attuazione del programma annuale per la montagna di cui all'articolo 8 della medesima legge regionale 14/2019.

Ritenuto, pertanto, di modificare la D.G.R. n. 1-3431 del 23 giugno 2021, stabilendo:

a. di destinare a favore delle Unioni montane la somma aggiuntiva complessiva pari a € 1.154.194,21, come sopra individuata, per il finanziamento delle azioni di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), primo periodo, della legge regionale 5 aprile 2019, n. 14, nel rispetto dei criteri di cui alla medesima D.G.R. n. 1-3431 del 23 giugno 2021, per un importo totale pari ad € 5.652.505,91;

b. di eliminare il terzo punto elenco della lettera c) del dispositivo.

Acquisito, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento n. 3/R/2020, il parere della Conferenza dei Presidenti delle Unioni montane espresso nella seduta del 20 ottobre 2021.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo della Montagna non risulta necessario acquisire, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento n. 3/R/2020, il parere della competente Commissione consiliare, in quanto il presente provvedimento non riguarda la tematica dei criteri premianti.

Vista la D.D. n. 703/A1615A del 09/11/2021 con la quale sono stati ridotti sul cap. 151888 del Bilancio gestionale finanziario 2021-2023 annualità 2021, l'impegno n. 8889/2021 di € 75.275,38 e l'impegno n. 8899/2021 di € 230.747,20, per una somma complessiva di € 306.022,58 destinata ad interventi finalizzati allo sviluppo della montagna di cui alla legge regionale 14/2019.

Dato atto che il presente provvedimento per l'importo pari ad euro 1.154.194,21 trova copertura sul capitolo 151888/2021 (missione 09, programma 0907) del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e che non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quanto assegnato con D.G.R. n. 28-3386 del 14 giugno 2021.

Ritenuto infine di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo della Montagna l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge

delibera

di modificare la D.G.R. n. 1-3431 del 23 giugno 2021, stabilendo:

a. di destinare a favore delle Unioni montane la somma aggiuntiva complessiva pari a € 1.154.194,21, come sopra individuata, per il finanziamento delle azioni di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), primo periodo, della legge regionale 5 aprile 2019, n. 14, nel rispetto dei criteri di cui alla medesima D.G.R. n. 1-3431 del 23 giugno 2021, per un importo totale pari ad € 5.652.505,91;

b. di eliminare il terzo punto elenco della lettera c) del dispositivo;

di dare atto che il presente provvedimento, per l'importo pari ad € 1.154.194,21, trova copertura sul capitolo 151888/2021 (missione 09, programma 0907) del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e che non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quanto assegnato con D.G.R. n. 28- 3386 del 14 giugno 2021;

di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo della Montagna l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)